



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA

riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Eugenio Forgillo	Presidente
dott. ssa Natalia Ceccarelli	Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo	Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 271/2021 R.G.A.C., e vertente tra

TRA

Parte_1 c.f./p. iva
P.IVA_1, rappresentata a difesa dall'avv. Rocco Leonardo Contardo, c.f. *C.F._1*
[...], presso il cui studio elettivamente domicilia, in San Sossio Baronia (AV), alla via Giardino n.
9, in virtù di procura allegata all'atto di appello

APPELLANTE PRINCIPALE

E

Controparte_1 c.f./p.i. *P.IVA_2*, rappresentata e difesa dall'avv. Nadia Raffa, c.f. *[...]*
C.F._2, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Flumeri (AV), alla via Olivieri n. 60, in
virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 25/2020 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 18.06.2020.

Conclusioni dell'appellante: in riforma della sentenza impugnata “A) *Prendere atto dell'avvenuto parziale pagamento della fattura n. 62/2009 e, previa revoca del decreto opposto, condannare la*
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'appellante Curatela, delle residue somme ingiunte, pari ad Euro 7.518,68, oltre interessi di mora;

B) Correggere l'errore materiale come in parte motiva; C) In ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.”.

Conclusioni dell'appellata/appellante incidentale: “A) con riferimento all'appello principale proposto dalla *Parte_2* A.1) rigettare l'appello ex adverso proposto, perché inammissibile, nonché infondato in fatto ed in diritto; A.2) rigettare, altresì, la domanda di condanna al pagamento della somma di € 7.518,68 formulata dalla Curatela nel proposto atto di appello, atteso che, in virtù dei pagamenti eseguiti e provati nel giudizio di primo grado, null'altro è dovuto dalla società *Controparte_1* relativamente alla fattura n. 62 del 21.04.2009; B) con riferimento all'appello incidentale proposto dalla società *Controparte_1* B.1) in via principale, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di primo grado dichiarava l'infondatezza dell'eccezione di arbitrato sollevata al punto 1) della premessa dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, in virtù delle clausole compromissorie contenute nell'art. 39 dello statuto della *Parte_3* e nell'art. 6 del contratto di mandato sottoscritto dalle parti, dichiarare, in ragione della competenza arbitrale, l'incompetenza e/o il difetto di Giurisdizione del Giudice ordinario ad emettere il Decreto Ingiuntivo opposto, con conseguente dichiarazione di nullità e revoca del decreto ingiuntivo n. 108/11, R.G. n. 439/11, Cron. n. 1348, emesso dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi in data 21.06.2011; B.2) nell'ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento l'appello incidentale teso a sentir dichiarare la fondatezza dell'eccezione di arbitrato sollevata in primo grado, in riforma della sentenza gravata, dichiarare l'infondatezza, perché non provata, della pretesa creditoria azionata da controparte con la domanda monitoria per i servizi di vigilanza di cui alla fattura n. 3 del 23.03.2011.”.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

§ 1. *Parte_1*, società consortile per azioni, propose ricorso per decreto ingiuntivo, dinanzi al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, ed espose di essere creditrice della società [...] *CP_1* per l'importo complessivo di euro 21.552,34, di cui euro 141,00 per servizio di vigilanza, come da fattura n. 3 del 23.03.2011, ed euro 21.411,34 per “studi di fattibilità, business plan, master plan e indagini di mercato 2° Sal.”, come da fattura n. 62 del 21.04.2009. Precisò che aveva ceduto pro solvendo il credito relativo alla fattura n. 62 del 2009 alla Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, con presa d'atto e accettazione della società debitrice, e che quest'ultima non aveva provveduto al pagamento alla banca cessionaria, con la conseguenza che essa ricorrente era rimasta obbligata al pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 62/2009 a favore della banca cessionaria.

Evidenziato che era stato vano ogni tentativo di conseguire il pagamento in via bonaria, chiese l'emissione del provvedimento monitorio a carico della società *Controparte_1*

Il Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, con decreto n. 108/2011, ingiunse a *Controparte_1* il pagamento della somma di euro 21.552,34, oltre interessi al tasso di cui al D.lgs n. 231/2002, con decorrenza dal 30° giorno successivo alla data di ciascuna fattura.

La *CP_1* propose opposizione premettendo di essere consorziata della *Controparte_3* [...] (d'ora in avanti *Pt_2* , il cui oggetto sociale consisteva nell'attività "*di promozione e sviluppo delle aziende consorziate, con particolare riguardo alle attività di assistenza tecnica nei processi di internalizzazione, esportazione dei prodotti, innovazione di impianti industriali ed aree attrezzate....*", e di aver stipulato con *Pt_2* un contratto di "mandato" in data 8.05.2001 (con successiva appendice del 13.07.2005), con il quale aveva conferito a quest'ultima l'incarico "*di assistenza e consulenza nella predisposizione del Business Plan, assistenza, consulenza e progettazione esecutiva del manufatto industriale, nonché di assistenza e coordinamento nella redazione e predisposizione del Master Plan e di ogni altra attività di carattere amministrativo ed organizzativo di supporto agli eventuali strumenti di Contrattazione Programmata che verranno attivati dal mandatario*". Precisò che l'ingiunzione di pagamento nei suoi confronti era relativa a "presunti" crediti che l'opposta affermava di vantare per una serie di servizi (vigilanza, consulenza esterna, studi di fattibilità, *business plan*, *master plan* e indagini di mercato) resi in favore dell'opponente in virtù del citato mandato dell'8.05.2001, servizi che, però, non erano mai stati espletati in concreto.

Eccepi, in ogni caso, in via preliminare ed assorbente, l'incompetenza del giudice adito, invocando la clausola compromissoria di cui all'art. 39 dello statuto della *Parte_3* e all'art. 6 del contratto di mandato.

A sostegno dell'opposizione, nel merito, espose le seguenti ragioni: a) le pseudo-fatture poste a fondamento del ricorso monitorio non erano state mai spedite né consegnate ad essa opponente; b) il credito azionato era inesigibile, in quanto condizionato all'effettiva erogazione, da parte degli enti preposti, del contributo a cui la società opponente era stata ammessa nell'ambito del contratto di programma stipulato tra il Ministero delle Attività Produttive, la *Pt_2* e le società consorziate; c) ai sensi dell'art. 4 del contratto di mandato, *CP_1* si impegnavo a corrispondere a favore della *Pt_2* l'importo di euro 2.065,83 a titolo di rimborso spese, già versate nelle casse della *Pt_2* e l'importo del 5% più iva - percentuale successivamente aumentata dello 0,8% - delle spese "ammissibili" al contributo, importo che sarebbe stato corrisposto dalla mandante solo in caso di concessione delle agevolazioni (il 50% entro e non oltre 10 giorni dalla data dell'incasso della prima quota di contributo e l'ulteriore 50% entro e non oltre 10 giorni dalla data dell'incasso della seconda

quota di contributo, ancorchè non ultima); d) i crediti azionati dall'opposta si riferivano a presunti servizi resi nell'ambito del II e III Sal ed essa società opponente non aveva ancora incassato la seconda quota di contributo, con conseguente assoluta inesigibilità del credito; e) la ricorrente si era limitata ad elencare in modo generico una serie, non meglio specificata, di presunti servizi di vigilanza, studi di fattibilità e consulenza esterna, senza fornire alcuna prova, né con riferimento all'effettivo espletamento di tali servizi, né alla quantità e qualità degli stessi; f) la ricorrente opposta, nel determinare l'entità del corrispettivo per i presunti servizi resi e, quindi, nell'applicare l'aliquota del 5% pattuito nel contratto di mandato originario - successivamente aumentata dello 0,8% - aveva arbitrariamente tenuto conto dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili a contributo e non di quelle effettivamente ammesse, sulla cui base il Ministero competente avrebbe dovuto erogare il finanziamento in misura pari al 50% ; g) la prova del credito azionato dalla ricorrente non esisteva, in quanto l'opposta non aveva mai reso, secondo le modalità ed i termini pattuiti, i servizi e le prestazioni a cui si era obbligata in virtù del contratto di mandato; h) la *Pt_2* aveva ceduto il presunto credito portato dalla fattura n. 62 del 21.04.2009 alla Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, a favore della quale era stato emesso dal Tribunale di Ariano Irpino il decreto ingiuntivo n. 99/2011, per la somma di euro 13.892,66, che essa società opponente, pur contestandone la sussistenza, aveva pagato, per non incrinare i rapporti di mutuo e affidamenti bancari che intratteneva con la suddetta banca.

L'opponente dedusse che intendeva proporre "domanda riconvenzionale" al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale per lite temeraria, in considerazione dei costi che stava sostenendo per difendersi dall'azione proposta dalla *Pt_2* mediante l'instaurazione del procedimento monitorio.

Concluse chiedendo, in via preliminare, di dichiarare che la controversia era devoluta alla competenza arbitrale e, in ogni caso, di accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo, condannando l'opposta al risarcimento del danno per lite temeraria.

Si costituì la *Pt_2* e contestò l'applicabilità della clausola compromissoria di cui all'art. 39 dello statuto della *Pt_2* sul rilievo che la *CP_1* non era stata citata in giudizio nella qualità di socio della *Pt_2* né era stata prospettata alcuna questione inerente l'interpretazione dello statuto o la gestione della società consortile *Pt_2*. Eccepi, inoltre, la nullità della clausola arbitrale di cui all'art. 6 del contratto di mandato, in quanto di natura vessatoria e priva di specifica sottoscrizione. Aggiunse che la proposizione della "domanda riconvenzionale" da parte dell'opponente comportava che l'eccezione di competenza dell'arbitro dovesse intendersi rinunciata.

Al fine di evidenziare la correttezza della propria condotta nei rapporti con la società opposta, la *Pt_2* rappresentò di aver depositato il ricorso per decreto ingiuntivo dopo che la Banca di Credito

Cooperativo di Flumeri le aveva chiesto il rimborso dell'anticipazione della fattura (credito creduto *pro solvendo*), a causa dell'inadempimento della debitrice, e prima che la società **CP_1** pagasse alla Banca la somma di euro 13.892,66, a seguito di procedura esecutiva, a parziale saldo della fattura n. 62 del 21.04.2009.

Precisò, quindi, che, con riguardo alla fattura n.62/09, residuava da pagare la somma di euro 7.518,68 (21.411,34 -13.892,66= 7.518,68).

Nel merito dedusse di aver espletato regolarmente i servizi e le attività oggetto dell'incarico conferitole dalla società **CP_1**, in quanto quest'ultima, proprio grazie allo studio di fattibilità e di progettazione svolto da essa società **Pt_2** aveva potuto presentare un progetto di investimento industriale e aveva avuto assegnato un contributo statale di euro 495.420,00. Aggiunse che la stessa società debitrice aveva 'confermato' in calce alla fattura n. 62 del 21.04.2009, ceduta alla Banca di Credito Cooperativo di Flumeri, la effettività delle prestazioni e l'obbligo del pagamento.

Con riguardo alla eccezione di inesigibilità del credito, la **Pt_2** dedusse che lo scaglionamento dei pagamenti in funzione degli stati di avanzamento non era più eccepibile, in quanto il termine per il completamento dell'investimento era scaduto da oltre un anno e mezzo e l'opposta non poteva più invocare il beneficio del termine per non aver ancora percepito l'agevolazione pubblica.

Concluse, quindi, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

A seguito della dichiarazione di fallimento della **Parte_1**, si costituì la curatela del fallimento.

Il processo fu istruito mediante l'escussione di testi.

Il primo giudice così statuí: *"1. accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 108/2011; 2. condanna la **CP_1** al pagamento a favore della Curatela Fallimentare ^{Part} della somma di € 141,00 oltre interessi ex l. 231/2002 decorrenti dal 30° giorno successivo alla data della fattura e fino al soddisfo. 3. Rigetta ogni altra domanda. 4. Condanna parte soccombente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3000,00 oltre rimb. forf. 15%, iva e cpa come per legge, oltre € 214,00 per esborsi, con attribuzione"*.

Il primo giudice ha posto a fondamento della decisione le ragioni che di seguito si espongono.

1) Infondata è l'eccezione di incompetenza del giudice adito, in forza delle invocate clausole compromissorie. Sia l'art. 39 dello statuto della **Pt_2** sia l'art. 6 del contratto di mandato fanno riferimento ad ipotesi specifiche di controversie insorgenti tra le parti, e non ad ogni tipo di controversia che potrebbe sorgere tra le parti aderenti alla società consortile B.S.I. In particolare l'art. 39 devolve al giudizio arbitrale le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione dello statuto della **Pt_2** o la gestione sociale; l'art. 6 del contratto di mandato, invece, prevede la competenza arbitrale per le sole questioni relative al contratto di mandato. Restano escluse, pertanto, dall'operatività della

clausola, tutte le altre controversie, quale quella in oggetto, relativa alla “*pretesa di pagamento per prestazioni eseguite nei confronti delle consorziate*”.

2) Nel merito l’opposizione è parzialmente fondata. Il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base della fattura n. 3/2011, per intermediazione nel servizio di vigilanza, per l’importo di euro 141,00, e della fattura n. 62/2009 per studio di fattibilità, *business plan* e *master plan* 2° SAL., per l’importo di euro 21.411,34.

Le fatture commerciali, sufficienti ad ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo, non costituiscono prova nel successivo giudizio di opposizione. I testi escussi hanno confermato l’esecuzione effettiva esclusivamente del servizio di intermediazione per la vigilanza. Parte opposta ha, inoltre, depositato i contratti di affidamento di incarico del servizio di vigilanza alle ditte Cosmopol S.r.l. e Astuto S.r.l. da parte della *Pt_2* nell’interesse della società *CP_1*.

Non vi è agli atti, invece, alcuna documentazione relativa alle attività di cui alla fattura n. 62/2009, attività le quali necessariamente avrebbero dovuto avere una espressione documentale, trattandosi di attività di consulenza legale o di studi di fattibilità/indagini di mercato. Né al riguardo sono state articolate prove decisive, che comunque risulterebbero prive di attendibilità, in quanto contrastanti con le modalità ordinarie con le quali le dette prestazioni vengono rese.

Dalla produzione di parte opposta risulta, pertanto, documentata e provata, in maniera sufficiente, la sola attività demandata alla *Pt_2* di intermediare per la vigilanza di cui alla fattura n. 3/2011.

3) Atteso il difetto di prova delle altre prestazioni, rimane assorbita ogni questione di diritto relativa alla interpretazione delle clausole contrattuali che regolano le condizioni e le modalità dei pagamenti, disciplinate dall’art. 4 del contratto di mandato.

4) In conclusione l’opponente va condannata al pagamento della somma di euro 141,00, oltre interessi ex decreto lgs.vo 231/02, decorrenti dal 30° giorno successivo alla fattura.

5) Non risultando adeguatamente coltivata, in termini allegazione, nè provata, la domanda per i danni da lite temeraria, tale domanda va rigettata.

§ 2. Avverso la sentenza di primo grado la curatela del fallimento *Controparte_3* ha proposto appello, al quale ha resistito, costituendosi e proponendo appello incidentale, la società *Controparte_1*

Le parti hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe e la Corte, all’esito dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 1° luglio 2025, ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

§ 3. Con l’atto di appello - che si articola in tre motivi - la *Parte_4*
[...] censura la decisione del primo giudice: a) per “*erronea valutazione degli atti*

processuali”, nella parte in cui si afferma che << non vi è agli atti alcuna documentazione relativa alle attività di cui alla fattura n. 62/2009>> <<né al riguardo sono state articolate prove decisive che comunque risulterebbero prive di attendibilità in quanto contrastanti con le modalità ordinarie con le quali dette prestazioni vengono rese>>; **b)** per “*erronea interpretazione dei principi di diritto*”, laddove la sentenza afferma << tale prova [sempre relativa alle obbligazioni derivanti dal "contratto di mandato"] è stata fornita dall’opposta solo parzialmente, in considerazione anche del fatto che le fatture commerciali, sufficienti ad ottenere l’emissione del decreto, non costituiscono prova nel successivo giudizio di opposizione>>; **c)** per “*violazione dell’art. 115 c.p.c.*”, in quanto il primo giudice non ha posto a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla controparte, con particolare riferimento al conseguimento del risultato previsto nel contratto di mandato.

§ 4. Con il gravame incidentale, l’appellata, *Controparte_1* chiede la riforma della sentenza di primo grado “*per il mancato accoglimento dell’eccezione di arbitrato*”, sollevata tempestivamente con l’atto di opposizione, in virtù delle clausole compromissorie contenute nell’art. 39 dello statuto della *Parte_3* e nell’art. 6 del contratto di mandato sottoscritto dalle parti. Invoca, quindi, una pronuncia che, in ragione della sussistenza della competenza arbitrale, dichiari l’incompetenza e/o il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente dichiarazione di nullità e revoca dello stesso.

Deduce - a fondamento della sollevata eccezione, veicolata con il gravame incidentale - come inequivocabile sia la volontà delle parti di affidare ad un collegio arbitrale la soluzione di ogni insorgenza controversia. Tale volontà risulta espressa sia all’art. 39 dello statuto della *Parte_3* - ove è testualmente stabilito che “*tutte le controversie che dovessero sorgere tra la società consortile ed i soci consorziati o fra i soci consorziati stessi, per questioni inerenti l’interpretazione dello Statuto nonché in dipendenza di tutta la gestione sociale, sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, saranno decise da un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due nominati su istanza delle parti dal Presidente dell’* *Controparte_4* *ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio in relazione alla sede legale della* *Parte_1* *. Sia la nomina degli arbitri che la procedura arbitrale sarà regolata dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L’arbitrato avrà natura rituale di diritto e dovrà essere reso entro il termine di sessanta giorni dalla nomina del Collegio*” - sia all’art. 6 del contratto di mandato dell’8.05.2001, con appendice del 13.07.2005, contenente una clausola compromissoria del seguente tenore: “.... Ogni controversia che sorgesse tra il mandante ed il mandatario, in relazione al presente contratto e che non fosse possibile comporre amichevolmente, sarà deferita al giudizio di tre arbitri. I primi due saranno designati rispettivamente dalle parti

interessate ed il terzo sarà nominato dai primi due arbitri d'accordo o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale Civile di Sant'Angelo dei Lombardi (AV). A quest'ultimo spetterà anche la nomina dell'arbitro che la parte interessata, benché invitata non abbia designato. Il Collegio Arbitrale non sarà vincolato alle regole di procedura, salvo il principio del contraddittorio, e deciderà insindacabilmente secondo equità”.

L'appellante incidentale censura, quindi, la sentenza del primo giudice nella parte in cui afferma che l'art. 39 dello statuto e l'art. 6 del contratto di mandato fanno riferimento ad ipotesi specifiche di controversie insorgenti tra le parti, *“e non ad ogni tipo di controversia che potrebbe sorgere tra le parti aderenti al CP_5”*. Sostiene che la suddetta statuizione sia il frutto di un'erronea interpretazione ed applicazione delle clausole compromissorie in questione, accettate concordemente dalle parti.

Argomenta come sia evidente la riconducibilità al contratto di mandato sottoscritto dalle parti, delle prestazioni di cui alla fattura n. 62 del 21.04.2009, posta a fondamento della domanda monitoria. Ed invero, oggetto del citato contratto di mandato è *“l'incarico di assistenza e consulenza nella predisposizione del business Plan, assistenza, consulenza e progettazione esecutiva del manufatto industriale, nonché di assistenza e coordinamento nella redazione e predisposizione del MasterPlan e di ogni attività di carattere amministrativo ed organizzativo di supporto agli eventuali strumenti di Contrattazione Programmata che verranno attivati dal mandatario”*. La fattura n. 62/2009 indica attività riflettenti espressamente l'oggetto del mandato, cioè l'elaborazione di un business plan e di un master plan, oltre a studi di fattibilità ed indagini di mercato, da reputarsi strumentali per la redazione di detti piani. In particolare, gli studi di fattibilità e le indagini di mercato, indicate nella fattura, devono ritenersi componenti indefettibili della programmazione di un intervento economico, specie nella prospettiva di ottenere finanziamenti.

Secondo l'appellante incidentale il giudice di primo grado ha erroneamente ritenuto di non applicare la clausola compromissoria contenuta nell'art. 6 del contratto di mandato, ove è espressamente stabilita la volontà delle parti di deferire alla competenza arbitrale *“ogni controversia che sorgesse tra il mandante ed il mandatario in relazione al presente contratto e che non fosse possibile comporre amichevolmente...”*. Evidenzia un profilo di illogicità e di non rispondenza alla volontà delle parti nella seguente affermazione del giudice di primo grado: *“l'art. 6 del contratto di mandato invece prevede la competenza arbitrale per le sole questioni relative al contratto di mandato. Restano escluse, pertanto, dall'operatività della clausola, tutte le altre controversie, quale quella in oggetto, avente ad oggetto la pretesa di pagamento per prestazioni eseguite nei confronti delle consorziate”*. Quanto alla sussistenza del credito di cui alla fattura n. 3 del 23.03.2011, avente ad oggetto *“presunti”* servizi di vigilanza resi dalla società Pt_2 l'appellante deduce che il *“servizio di vigilanza”* rientra

nell'oggetto sociale della **Pt_2** e che le questioni inerenti il pagamento degli oneri posti a carico dei consorziati, rientrano, sicuramente, nella clausola compromissoria di cui all'art. 39 dello Statuto (trattandosi di controversie insorte *"in dipendenza di tutta la gestione sociale"*). Aggiunge: *"Dunque, la fattura n. 3 del 23.03.2011 concernente prestazioni di "intermediazione al servizio di vigilanza" rientra, senza dubbio, nell'oggetto sociale della società consortile, con conseguente operatività della clausola compromissoria contenuta nell'art. 39 dello statuto, risultando, pertanto, l'affermazione del Giudice di primo grado che ha escluso l'operatività, nel caso di specie, anche della clausola in esame, erronea ed illegittima"*.

Con il gravame incidentale **Controparte_1** censura la sentenza del tribunale anche nella parte in cui è stata condannata al pagamento dell'importo di euro 141,00, di cui alla fattura n. 3 del 23.03.2011, per l'ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento il motivo di impugnazione teso a sentir dichiarare la fondatezza dell'eccezione di arbitrato sollevata in primo grado, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Sostiene che - diversamente da quanto affermato dal primo giudice - non sia stata provata la pretesa creditoria azionata da controparte per i servizi di vigilanza indicati nella fattura n. 3/2011, in quanto i testi escussi nulla hanno dedotto circa l'effettiva esecuzione da parte della società **Pt_2** di tale servizio in favore di **Controparte_1**.

§ 5. Per ragioni di ordine logico-giuridico occorre esaminare preliminarmente la questione dell'operatività delle clausole compromissorie di cui all'art. 39 dello statuto della **Pt_2** e all'art. 6 del contratto di mandato dell'8.05.2001.

Va premesso che non sussiste alcun profilo di nullità, segnalato dalla curatela del fallimento della **Pt_2** per mancanza di specifica sottoscrizione della clausola compromissoria, di natura vessatoria, contenuta nel citato articolo 6 del contratto di mandato. E invero, la clausola non risulta inserita in un contratto predisposto unilateralmente dalla società **Controparte_1** né contenente condizioni generali, e, quindi, non si pone alcuna questione di specifica sottoscrizione delle clausole concordate, riportate nel contratto sottoscritto da entrambe le parti, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 1341 c.c.

Neanche può ritenersi che l'opponente/appellata, proponendo la domanda di risarcimento danni per lite temeraria - qualificata dalla medesima opponente come "domanda riconvenzionale" - abbia rinunciato a fare valere l'eccezione di compromesso.

E invero, sul punto va pienamente condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui *"In tema di arbitrato, nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente*

condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale". (cfr. Cass. sentenza n. 20139 del 30/07/2018).

Ciò posto non vi è dubbio che la controversia relativa al diritto della 'mandataria', *Controparte_1* al pagamento delle prestazioni che assume di aver effettuato a favore della 'mandante', *Parte_3* - prestazioni rappresentate da studi di fattibilità, business plan, master plan e indagini di mercato, riconducibili, all'evidenza, al citato contratto di 'mandato' (il cui oggetto è stato sopra esposto al parag. 4) - sia stata, per espressa volontà delle parti, devoluta alla competenza arbitrale. Inequivoco è il disposto dell'art. 6 del contratto di mandato, nella parte in cui si legge: "... *Ogni controversia che sorgesse tra il mandante ed il mandatario, in relazione al presente contratto e che non fosse possibile comporre amichevolmente, sarà deferita al giudizio di tre arbitri.*".

Non va condivisa la ragione che il primo giudice ha posto a fondamento dell'esclusione della controversia dalla competenza arbitrale, rappresentata dalla considerazione che "*l'art.6 del contratto di mandato prevede la competenza arbitrale per le sole questioni relative al contratto di mandato*". Difatti non può ritenersi che la spettanza del corrispettivo per l'attività che si assume svolta in esecuzione del mandato non rappresenti una delle possibili <<*questioni relative al contratto di mandato*>>.

Quanto all'aspetto controverso della sussistenza del credito di cui alla fattura n. 3 del 23.03.2011, avente ad oggetto servizi di intermediazione di vigilanza - che la società *Pt_2* avrebbe reso alla [...] *Controparte_1* diversamente da quanto sostenuto dall'appellante incidentale, non può affermarsi che la lite rientri nella "gestione sociale" della *Pt_2* né che si tratti di questioni inerenti il pagamento di oneri posti a carico dei consorziati. Pertanto è da escludere che il giudizio sull'accertamento del diritto che la *Pt_2* assume di vantare al pagamento del corrispettivo per il servizio di intermediazione di vigilanza, per l'importo di euro 141,00, sia devoluto alla cognizione degli arbitri in virtù della clausola compromissoria di cui all'art. 39 dello Statuto della società consortile *Pt_2* in forza del quale "*tutte le controversie che dovessero sorgere tra la società consortile ed i soci consorziati o fra i soci consorziati stessi, per questioni inerenti l'interpretazione dello Statuto nonché in dipendenza di tutta la gestione sociale, sempre che non vi ostino inderogabili norme di legge, saranno decise da un collegio arbitrale*".

E invero il servizio di intermediazione di vigilanza - secondo la pacifica prospettazione della *Pt_2* società consortile, richiedente il corrispettivo - è l'oggetto di un accordo stipulato tra la *Pt_2* e [...] *CP_1* intermediazione che la prima avrebbe dovuto effettuare a favore della seconda, non in forza di obblighi riconducibili alla gestione sociale della società consortile *Pt_2* né di obblighi assunti da quest'ultima a favore della *Controparte_1* quale società consortile.

Si tratta, difatti, di un contratto concluso dalla **Pt_2** con **Controparte_1** che prescinde dalla circostanza che quest'ultima sia anche socia del consorzio **Pt_2** assumendo **Controparte_1** nel conferimento dell'incarico alla **Pt_2** una posizione assimilabile a quella di un qualsiasi terzo contraente.

Ne consegue che, stante la fondatezza del motivo di gravame incidentale con riguardo all'applicabilità della clausola compromissoria con riferimento alla sola controversia attinente alla sussistenza del credito di cui alla fattura n. 62 del 21.04.2009 - ferma restando la statuizione di revoca del decreto ingiuntivo disposta dal primo giudice, quand'anche per ragione diversa-, va dichiarata l'incompetenza del giudice del Tribunale di Avellino, a favore della competenza arbitrale, ai sensi dell'art. 6 del contratto di mandato stipulato tra **Controparte_1** e la **Pt_2** in data 8.05.2001, con riguardo alla controversia avente ad oggetto la spettanza alla **Pt_2** dell'importo di cui alla fattura n.62 del 21.04.2009 emessa dalla **Pt_2** nei confronti di **Controparte_1**

La fondatezza dell'impugnazione incidentale - per quanto attiene al profilo esposto - implica il rigetto dell'appello principale proposto dalla Curatela del fallimento della **Pt_2** i cui motivi, finalizzati a conseguire dalla controparte il pagamento non solo della fattura n.3/2011, come statuito dal primo giudice, ma anche di quella n. 62/2009, presuppongono, invece, la competenza del giudice adito in primo grado, sulla cui sussistenza insiste, infondatamente, l'appellante principale.

§ 6. Occorre, infine, esaminare il secondo motivo di gravame incidentale, con il quale **Controparte_1** censura la sentenza del tribunale anche nella parte in cui è stata condannata al pagamento dell'importo di euro 141,00, di cui alla fattura n. 3 del 23.03.2011, per servizio di vigilanza.

Deduce che i testi escussi nulla hanno dedotto circa l'effettiva esecuzione da parte della società **Pt_2** di tale servizio.

Il motivo di gravame non coglie nel segno.

E invero la **Pt_2** non chiede il compenso per l'espletamento di un servizio di vigilanza che assume di aver espletato in via diretta, ma chiede il corrispettivo dell'importo di euro 141,00 per la sola attività di intermediazione che ha svolto a favore della **Controparte_1** nel procurarle il servizio di vigilanza, espletato, in concreto, dagli Istituti Cosmopol S.r.l. e Astuto S.r.l. presso l'Area PIP - Loc. Taverna Annibale, nell'interesse della società **CP_1** .

Resta, quindi, ferma la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto documentalmente provata la suddetta sola attività di intermediazione nel servizio di vigilanza, svolta dalla **Pt_2**

Per quanto esposto la sentenza di primo grado va parzialmente riformata, stante il parziale accoglimento dell'appello incidentale con riguardo alla fondatezza dell'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 6 del contratto di mandato stipulato tra **Controparte_1** e la [...]

CP_6 con riferimento all'aspetto della controversia che attiene alla spettanza dell'importo di cui alla fattura n. 62/2009.

§ 7. La parziale riforma della sentenza impugnata comporta un nuovo regolamento delle spese processuali del giudizio di primo grado, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della curatela della **Parte_3** la quale soccombe in materia prevalente (la sua domanda viene accolta per il solo credito di cui alla fattura n. 3 del 2011, per l'importo di euro 141,00, mentre per il credito di cui alla fattura n. 62/2009, di euro 21.411,34, poi ridotto ad euro 7.518,68, va dichiarato il difetto di competenza del giudice che essa ha adito, insistendo nel ritenerne la competenza).

I compensi si liquidano, per il giudizio di primo grado, nella misura prossima ai minimi di tariffa, in considerazione del fatto che, sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, la **Pt_2** ha dato atto dell'avvenuto pagamento dell'importo di euro 13.892,66 (residuando l'importo di euro 7.518,68), a parziale saldo della fattura n.69/2009, a favore della banca cessionaria del credito, e, per il giudizio di secondo grado, nella misura prossima ai minimi di tariffa per la fase di studio, introduttiva e decisionale, in quanto il valore della controversia (meno di 8.000,00 euro) è vicino all'importo minimo dello scaglione di riferimento, e in misura pari minimi di tariffa per la fase trattazione/istruttoria, in quanto in sede di gravame non è stata svolta alcuna attività istruttoria (scaglione di riferimento compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00).

Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, a carico dell'appellante principale.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza di primo grado, così provvede:

a) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, dichiara l'incompetenza del giudice del Tribunale di Avellino, a favore della competenza arbitrale - ai sensi dell'art. 6 del contratto di mandato stipulato tra **Controparte_1** e la **Parte_3** in data 8.05.2001 - con riferimento alla controversia avente ad oggetto il pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 21.04.2009, emessa dalla [...]

Pt_3 nei confronti di **Controparte_1**

b) restano confermati il capo 1 del dispositivo della sentenza di primo grado, nella parte in cui revoca il decreto ingiuntivo n. 108/2011, nonché il capo 2 del dispositivo medesimo;

c) rigetta l'appello principale;

d) condanna la **Parte_5**

al pagamento delle spese processuali a favore di **Controparte_1** spese che si liquidano, per il primo grado, in euro 103,00 per esborsi ed euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali

nella misura del 15%, iva e cpa, e, per il presente grado, in euro 355,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;

e) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante principale, di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.

Così deciso, nella camera di consiglio del 13.01.2026.

Il Consigliere Estensore

dott.ssa Maria Di Lorenzo

Il Presidente

dott. Eugenio Forgillo